

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* e dei relativi allegati (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con la presente traduzione, od eventuali omissioni nella stessa, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di predisporre, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) il presente documento è una traduzione dei *Final Terms* in lingua inglese; esso è messo a disposizione da Credit Suisse AG al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e quotazione degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base come integrato.



Condizioni Definitive per l'emissione di 100,00% ProNote in USD con Partecipazione Asiatica in Aberdeen Standard SICAV I – Frontier Markets Bond Fund

Il presente documento (il presente "**Documento**" o le "**Condizioni Definitive**") costituisce le Condizioni Definitive per i sopra indicati Prodotti Complessi con un Importo di Rimborso Minimo (i "**Prodotti Complessi**") nel significato di cui all'Articolo 22 (4) del Regolamento della Commissione (CE) N. 809/2004 come modificato, e del § 6 (3) della Legge Tedesca sui Prospetti di Strumenti Finanziari (Wertpapierprospektgesetz, "WpPG"), di cui al Prospetto di Base per l'emissione da parte di Credit Suisse AG di Prodotti Complessi con un Importo Minimo di Rimborso (versione in lingua inglese) del 18 giugno 2019, come da ultimo modificato dal Supplemento N. 2 del 7 agosto 2019 (il "**Prospetto di Base**").

Credit Suisse AG, una società per azioni ai sensi della legge svizzera ("**Credit Suisse**"), che agisce tramite la propria Succursale di Londra (l'"**Emittente**"), emetterà i Prodotti Complessi in forma non cartacea.

Le presenti Condizioni Definitive sono state predisposte ai fini dell'Articolo 5 (4) della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base e in qualsiasi supplemento al Prospetto di Base (inclusa qualsiasi ulteriore informazione ivi inclusa mediante riferimento) al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie richieste per una valutazione dell'Emittente e dei Prodotti Complessi. Una nota di sintesi specifica dell'emissione è allegata alle Condizioni Definitive.

Il presente Documento, che contiene il Regolamento dei Prodotti Complessi completo (il "**Regolamento**"), è stato predisposto sulla base del Prospetto di Base, che è stato depositato come un prospetto di base nel significato di cui al § 6 della WpPG presso la *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* ("**BaFin**") in quanto autorità competente ai sensi della WpPG, che recepisce la Direttiva UE 2003/71/CE, come modificata (la "**Direttiva Prospetti**") nel diritto tedesco.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo ("CISA"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte dell'Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("FINMA"). Gli investitori sopportano il rischio emittente.

La versione in lingua inglese del presente Documento avrà efficacia prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca del presente Documento viene fornita solo per convenienza.

I Prodotti Complessi e, in alcuni casi, gli eventuali titoli da consegnarsi quando i Prodotti Complessi vengono rimborsati, non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi del *Securities Act* Statunitense del 1933, come modificato (il "*Securities Act*"), o presso qualsiasi autorità regolamentare per gli strumenti finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti, e la negoziazione sui Prodotti Complessi non è stata approvata da parte della *Commodity Futures Trading Commission* Statunitense (la "CFTC") ai sensi del *Commodity Exchange Act* Statunitense del 1936, come modificato (il "CEA"), o da parte della *Securities Exchange Commission* Statunitense (la "SEC"). Nessun Prodotto Complesso, o diritto correlato, può in alcun momento essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o ad altri per l'offerta, vendita, rivendita, o consegna, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita). I termini utilizzati nel presente paragrafo e non altrimenti qui definiti hanno il significato ad essi attribuito dalla *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.

Un'offerta o vendita dei Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) può violare gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi. Inoltre, in assenza di una esenzione da parte della CFTC, le offerte, vendite, rivendite, negoziazioni o consegne di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, *U.S. person*, possono costituire una violazione della legge degli Stati Uniti che disciplina la negoziazione di merci.

Un'offerta, trasferimento o vendita di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, *U.S. person* (come qui definita) che violi gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi che disciplinano la negoziazione di merci non sarà riconosciuta. Inoltre, prima di un rimborso dei Prodotti Complessi mediante consegna fisica, il portatore potrebbe essere obbligato a dichiarare (i) di non essere una *U.S. person*, (ii) che i Prodotti Complessi non sono rimborsati per conto di una *U.S. person*, e (iii) che non saranno consegnati attivi all'interno degli Stati Uniti o a o per conto o a beneficio di, una *U.S. person*.

Né il presente Documento né alcuna copia del medesimo può essere inviata, ricevuta o distribuita negli Stati Uniti o a qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o in qualsiasi altra giurisdizione tranne nei casi in cui ciò avvenga nel rispetto della rilevante normativa applicabile. Il presente Documento non può essere riprodotto in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'Emittente.

Come qui utilizzata, "*U.S. person*" indica una persona che sia una o più delle seguenti: (1) una "*U.S. person*" come definita nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*, (2) una "*U.S. person*" come definita nelle Linee Guida Interpretative e Dichiarazione Politica Relativa al Rispetto di Alcuni Regolamenti Swap promulgate dalla CFTC, come modificate, cambiate o integrate di volta in volta, ai sensi del CEA, e (3) una persona diversa da una "*Non-United States person*" come definita alla Regola 4.7 della CFTC.

Inoltre, I Prodotti Complessi non possono essere offerti o venduti o altrimenti trasferiti, né possono essere effettuate operazioni su tali Prodotti

Complessi, in alcun momento, rivolta a, o per conto o a beneficio di (i) una *“United States person”* come definita alla sezione 7701(a)(30) dell'*Internal Revenue Code* Statunitense (il *“Codice”*) o (ii) persone che non siano *United States person* come definite alla sezione 7701(a)(30) del Codice (*“Non-U.S. Person”*) e che siano coinvolte negli affari di una società commerciale o impresa statunitense ai fini dell'imposta sul reddito federale statunitense (tali *Non-U.S. Person*, congiuntamente alle *United States person*, le *“Persone Vietate”*). Nessun soggetto può offrire, vendere, negoziare, consegnare o effettuare operazioni sui Prodotti Complessi rivolta a, o per conto o a beneficio di, Persone Vietate in alcun momento.

Data: 6 settembre 2019

CH0491326630

DOCUMENTI DISPONIBILI

Copie del Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), qualsiasi traduzione della nota di sintesi predisposta nell'ambito della notifica del Prospetto di Base (se del caso), i documenti dai quali vengono incorporate per riferimento informazioni nel presente Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), le presenti Condizioni Definitive e l'atto costitutivo di Credit Suisse possono essere ottenuti dal, e saranno consegnati su richiesta da parte del, Agente per i Pagamenti presso Credit Suisse AG, VUCC 23, Transaction Advisory Gruppo, 8070 Zurigo, Svizzera, durante il periodo di validità del Prospetto di Base, senza costi aggiuntivi. Copie del Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), qualsiasi traduzione della nota di sintesi predisposta nell'ambito della notifica del Prospetto di Base (se del caso), i documenti dai quali vengono incorporate per riferimento informazioni nel presente Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base) sono altresì a disposizione sul sito internet di Credit Suisse (www.credit-suisse.com/derivatives) selezionando "Credit Suisse AG, Zurigo – Pan European Issuance Program, bilingue (inglese/tedesco) per diritto svizzero, diritto tedesco, diritto inglese" sotto la voce "Programma di emissione/ Prospetti di Base" all'interno di questo sito internet. Copie delle presenti Condizioni Definitive sono inoltre disponibili sul sito internet www.credit-suisse.com/derivatives selezionando "Credit Suisse AG, Zurigo – Pan European Issuance Program, bilingue (inglese/tedesco) per diritto svizzero, diritto tedesco, diritto inglese" sotto la voce "Programma di emissione/ Prospetti di Base" all'interno di questo sito internet e poi "Condizioni Definitive".

Consenso all'uso del Prospetto di Base

Subordinatamente alle seguenti condizioni, l'Emittente acconsente all'utilizzo del Prospetto di Base (ai sensi del quale si svolge l'offerta dei Prodotti Complessi) e delle presenti Condizioni Definitive con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di ogni intermediario finanziario (consenso generico) durante il periodo di validità del Prospetto di Base. L'Emittente accetta la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive anche con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di qualsiasi intermediario finanziario a cui sia stato concesso il consenso di usare il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive. Il consenso generico all'uso del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive viene concesso in relazione alla successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi in Italia.

La successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte degli intermediari finanziari può avvenire durante il periodo di validità del Prospetto di Base.

Nel caso in cui un'offerta di Prodotti Complessi venga effettuata da parte di un intermediario finanziario, tale intermediario finanziario dovrà fornire informazioni sui termini e condizioni dell'offerta ai potenziali investitori nel momento in cui viene effettuata l'offerta.

Ciascun intermediario finanziario dovrà pubblicare sul proprio sito internet una dichiarazione nel senso di star utilizzando il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive con il consenso dell'Emittente e in conformità alle condizioni applicabili a tale consenso.

REGOLAMENTO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Quanto segue costituisce il Regolamento dei Prodotti Complessi, che disciplinerà l'emissione dei Prodotti Complessi. Il presente Regolamento dovrebbe essere letto congiuntamente a tutte le altre sezioni del presente Documento e del Prospetto di Base.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo (la "CISA"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte della Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("FINMA"). Gli investitori sopportano il rischio emittente. I Prodotti Complessi sono prodotti strutturati nel significato di cui alla CISA.

Sezione 1 Definizioni e Termini Chiave

Sezione 1.1 Termini, Definizioni e Altre Informazioni della Specifica Emissione

A. Informazioni sull'Emissione

Nome del Prodotto	Prodotti Complessi con Partecipazione Asiatica in un Fondo.	
Categoria del Prodotto SSPA	<i>Investment Products, Capital Protection, Capital Protection Certificate with Participation</i> (1100*), si veda la SSPA Swiss Derivative Map sul sito www.sspa-association.ch . Il numero di classificazione della Swiss Structured Products Association sopra indicato è contrassegnato da un asterisco (*), il quale indica che le caratteristiche del Prodotto Complesso differiscono leggermente dai Prodotti a Capitale Protetto con Partecipazione(1100), descritti nella SSPA Swiss Derivative Map.	
Caratteristiche del Prodotto	LastLook:	Non applicabile
	Lookback:	Non applicabile
	Caratteristica Paniere:	Non applicabile
	Paniere Inverso:	Non applicabile
	Caratteristica Bear:	Non applicabile
	COSI:	Non applicabile
	Pagamento(i) degli Interessi:	Non applicabile
	Call dell'Emittente:	Non applicabile
	Pagamento(i) di Premi:	Non applicabile
	Barriera Trigger:	Non applicabile
	Regolamento Fisico:	Non applicabile
Sottostante(i)	Il Fondo, come descritto alla sottosezione E.	
Codici Titoli	Swiss Sec. No.	49 132 663
	ISIN	CH 049 132 663 0
	RIC	CH0491326630=CSSL
Emittente	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, che agisce tramite la propria Succursale di Londra, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito Credit Suisse AG Succursale di Londra è autorizzata e regolamentata dalla FINMA in Svizzera, autorizzata dalla <i>Prudential Regulation Authority</i> , e soggetta a regolamentazione da parte della <i>Financial Conduct Authority</i> e regolamentazione limitata da parte della <i>Prudential Regulation Authority</i> . Informazioni sull'estensione della regolamentazione di Credit Suisse AG Succursale di Londra da parte della <i>Prudential Regulation Authority</i> sono disponibili su richiesta presso l'Emittente.	
Lead Manager	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera.	
Dealer	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera In relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia: Credit Suisse (Italia) S.p.A., (il Dealer Italiano) Via Santa Margherita 3, 20121 Milano MI, Italia, che agisce anche in qualità di collocatore e responsabile del collocamento dei Prodotti Complessi come definito all'articolo 93-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato.	
Agente per i Pagamenti	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente per i Pagamenti e qualsiasi successore nominato dall'Emittente.	
Agente di Calcolo	Credit Suisse International, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente di Calcolo e qualsiasi successore nominato dall'Emittente.	
Commissione di Collocamento	fino allo 0,36% su base annua (in percentuale del Taglio e incluso nel Prezzo di Emissione), pagabile dall'Emittente al collocatore. Il Prezzo di Offerta e i termini dei Prodotti Complessi tengono conto di tale commissione e, di conseguenza, il Prezzo di Offerta può essere superiore al valore di mercato dei Prodotti Complessi alla Data di Emissione.	
Spese/Imposte/altre Commissioni addebitate al Sottoscrittore o	Nessuna	

REGOLAMENTO

Acquirente	
Spese/Commissioni addebitate dall'Emittente ai Portatori Post Emissione	Nessuna
Negoziazione (Mercato Secondario)	<p>In normali condizioni di mercato l'Emittente, agendo attraverso una delle sue affiliate, cercherà di fornire un mercato secondario, ma non è soggetta ad alcun obbligo in tal senso.</p> <p>Su richiesta dell'investitore, l'Emittente, agendo attraverso una delle sue affiliate, cercherà di fornire prezzi denaro-lettera per i Prodotti Complessi, a seconda delle effettive condizioni di mercato.</p> <p>I Prodotti Complessi sono negoziati in una percentuale del Taglio e sono prenotati di conseguenza.</p> <p>Prezzi indicativi di negoziazione possono essere ottenuti alle pagine Reuters e Bloomberg.</p>
Quotazione e Ammissione alla Negoziazione	<p>Sarà presentata domanda di quotazione dei Prodotti Complessi sul Mercato regolamentato telematico delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MOT"). Ci si attende che i Prodotti Complessi saranno ammessi alla negoziazione su Borsa Italiana S.p.A. intorno al 30 settembre 2019.</p> <p>L'efficacia dell'offerta è soggetta all'adozione del provvedimento di ammissione alle negoziazioni dei Prodotti Complessi sul MOT prima della Data di Emissione.</p> <p>I Prodotti Complessi che sono quotati su un qualsiasi mercato regolamentato o borsa valori o ammessi alla negoziazione da parte di una rilevante autorità possono essere sospesi dalla negoziazione e/o ritirati dalla quotazione in qualsiasi momento ai sensi delle applicabili norme e regolamenti del rilevante mercato regolamentato, rilevanti borse valori o autorità.</p>
Ammontare dell'Emissione / Ammontare dell'Offerta	<p>Verrà offerto l'importo di USD 60'000'000. Verrà emesso un importo pari a un massimo di USD 60'000'000 (che può essere aumentato/diminuito in qualsiasi momento).</p> <p>L'Ammontare dell'Emissione iniziale sarà messo a disposizione dei Portatori mediante pubblicazione presso gli uffici dell'Agente per i Pagamenti dopo la chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Durante la vita dei Prodotti Complessi l'Emittente fornirà informazioni relative all'attuale Ammontare dell'Emissione su richiesta dei Portatori.</p> <p>In relazione ai Prodotti Complessi offerti in Italia: l'importo finale dei Prodotti Complessi da emettersi alla Data di Emissione e i risultati dell'offerta saranno comunicati agli investitori mediante mezzi appropriati e in ogni caso in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Dealer Italiano, se disponibile) alla Data di Emissione o in prossimità di tale data nel rispetto delle condizioni specificate nelle presenti Condizioni Definitive. L'importo finale dei Prodotti Complessi dipenderà dall'esito dell'offerta.</p>
Taglio	USD 1'000
Valuta di Emissione	USD
Prezzo di Emissione / Prezzo di Offerta	<p>fino al 20 settembre 2019 (15:00 CET), 100% del Taglio.</p> <p>Fino allo 0,36% su base annua del Taglio per i Prodotti Complessi è rappresentata da una commissione pagabile al Collocatore ed è inclusa nel Prezzo di Emissione. Dopo il 20 settembre 2019, ore 15:00 CET, il prezzo di vendita sarà rettificato su base continuativa.</p>
Periodo di Sottoscrizione	<p>In relazione all'offerta al pubblico di Prodotti Complessi in Italia: (i) dal 9 settembre 2019 incluso (8.30 CET) al 20 settembre 2019 (15:00 CET) in caso di sottoscrizione presso le filiali del Dealer Italiano; (ii) dal 9 settembre 2019 incluso (8.30 CET) al 20 settembre 2019 (15:00 CET) in caso di offerta fuori sede; (iii) dal 9 settembre incluso (8.30 CET) al 20 settembre 2019 (15:00 CET) in caso di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione ovvero la cancellazione dell'offerta di Prodotti Complessi, come di seguito descritte.</p> <p>In relazione all'offerta al pubblico di Prodotti Complessi in Svizzera:</p> <p>I Prodotti Complessi sono offerti in Svizzera dal 4 settembre 2019 (8:30 CET) al 20 settembre 2019 (15:00 CET).</p> <p>L'Emittente si riserva il diritto di non emettere i Prodotti Complessi senza alcuna giustificazione.</p> <p>L'Emittente si riserva inoltre di chiudere anticipatamente ovvero di prorogare il Periodo di Sottoscrizione.</p>
Descrizione del Procedimento di Sottoscrizione	<p>Descrizione del procedimento di sottoscrizione in relazione all'offerta pubblica Italia:</p> <p>I potenziali investitori possono far domanda al Dealer Italiano di sottoscrivere i Prodotti Complessi fino all'Ammontare dell'Emissione in conformità agli accordi esistenti tra il Dealer Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale.</p> <p>In particolare in relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia durante il Periodo di Sottoscrizione gli investitori possono fare domanda di sottoscrizione dei Prodotti Complessi durante il normale orario di ufficio delle banche in Italia presso le filiali del Dealer Italiano completando, sottoscrivendo (anche attraverso soggetti muniti di apposita procura) e consegnando uno specifico modulo di sottoscrizione (il "Modulo di Sottoscrizione"), predisposto dal Dealer Italiano. I Moduli di Sottoscrizione sono disponibili presso le filiali del Dealer Italiano dal 9 settembre 2019 (incluso) (8.30 CET) al 20 settembre 2019 incluso (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di</p>

Sottoscrizione ovvero la cancellazione dell'offerta di Prodotti Complessi.

Ciascuna richiesta di sottoscrizione presentata dovrà essere presentata al Dealer Italiano.

I Prodotti Complessi possono anche essere collocati dal Dealer Italiano mediante offerta fuori sede attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, no.58, come modificato e integrato (il "**Testo Unico della Finanza**") dal 9 settembre 2019 (incluso) (8.30 CET) al 20 settembre 2019 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione o la cancellazione dell'offerta dei Prodotti Complessi.

Il Dealer Italiano che colloca i Prodotti Complessi mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico della Finanza raccoglierà i Moduli di Sottoscrizione attraverso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine, l'investitore può comunicare per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Dealer Italiano.

I Prodotti Complessi possono anche essere collocati dal Dealer Italiano mediante tecniche di comunicazione a distanza e ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 67-duodecies, comma 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, no. 206 (il "**Codice del Consumo**") dal 9 settembre 2019 (incluso) (8.30 CET) al 20 settembre 2019 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione o la cancellazione dell'offerta dei Prodotti Complessi. In relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi che avviene attraverso tecniche di comunicazione a distanza l'investitore che rivesta la qualità di Consumatore ai sensi del citato Codice del Consumo dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Durante la decorrenza del termine previsto l'efficacia del contratto è sospesa e l'investitore può comunicare per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Dealer Italiano.

L'esercizio del diritto di recesso può avere un impatto sul numero di sottoscrittori e, pertanto può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Prodotti Complessi. Inoltre, se l'investitore ha esercitato il diritto di recesso e ha già pagato il Prezzo di Emissione per tali Prodotti Complessi, il Prezzo di Emissione sarà allo stesso rimborsato. In tal caso, l'investitore non riceverà alcun interesse o pagamenti risarcitori in relazione al periodo di tempo trascorso tra la Data di Pagamento e la data di rimborso del Prezzo di Emissione e potrebbe essere in grado di reinvestire il Prezzo di Emissione rimborsato solo a condizioni meno favorevoli.

Fatte salve le previsioni applicabili alla pubblicazione dei supplementi ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti come di volta in volta attuata, e il diritto di recesso applicabile in caso di offerta fuori sede ovvero sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande non possono essere revocate e non possono essere soggette a condizioni. Successivamente alla presentazione dei Moduli di Sottoscrizione, gli investitori non possono più ridurre l'importo della loro domanda.

Le domande ricevute dal Dealer Italiano prima dell'inizio del Periodo di Sottoscrizione o successivamente alla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, saranno considerate come non ricevute e saranno nulle.

Il Dealer Italiano notificherà agli investitori gli importi assegnati.

Non sarà richiesto ai potenziali investitori di stipulare alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi.

Tutti i Prodotti Complessi richiesti attraverso il Dealer Italiano durante il Periodo di Sottoscrizione saranno assegnati fino all'Ammontare dell'Emissione.

Il riparto dei Prodotti Complessi sarà gestito e coordinato dal Dealer Italiano nel rispetto degli accordi esistenti tra il Dealer Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale. Non sono previsti criteri di riparto predeterminati. Nel caso in cui le richieste superassero l'Ammontare dell'Emissione, l'Emittente e/o il Dealer Italiano avranno la possibilità di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, ai sensi della voce Periodo di Sottoscrizione che precede.

Il Dealer Italiano adotterà criteri di riparto che assicurino la parità di trattamento dei potenziali investitori.

L'Emittente si riserva il diritto di prolungare il Periodo di Sottoscrizione.

Ulteriori
condizioni
dell'offerta

Le seguenti ulteriori condizioni troveranno applicazione in relazione all'offerta in Italia:

I Prodotti Complessi saranno offerti al pubblico attraverso il Dealer Italiano nella Repubblica Italiana a qualsiasi persona.

Le imposte addebitate in relazione alla sottoscrizione, al trasferimento, acquisto o possesso dei Prodotti Complessi devono essere pagate dal rilevante investitore e l'Emittente non avrà alcun obbligo in relazione ad esse. Gli investitori dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali professionali per stabilire il regime fiscale applicabile alla loro specifica situazione.

Per informazioni sul regime applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica Italiana, si veda la sotto-sezione "Italia" nella sezione "Fiscalità" del Prospetto di Base.

In caso di revoca o cancellazione dell'offerta il Dealer Italiano informerà gli investitori che hanno presentato le loro richieste dei Prodotti Complessi mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet, se disponibile).

A scanso di equivoci, ove una domanda sia stata presentata da un potenziale investitore e l'Emittente eserciti un tale diritto, tale potenziale investitore non avrà diritto di sottoscrivere o acquistare altrimenti alcun Prodotto Complesso. Il Dealer Italiano rimborserà il Prezzo di Offerta e qualsiasi commissione pagata da qualsiasi investitore senza interessi.

All'atto della revoca o cancellazione dell'offerta tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di efficacia, senza alcun ulteriore avviso.

Chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, anche nel caso in cui le richieste superino l'Ammontare dell'Emissione. Sarà dato avviso agli investitori della chiusura anticipata del Periodo di

REGOLAMENTO

Sottoscrizione mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Dealer Italiano, se disponibile). La chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione avrà efficacia dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del rilevante avviso.

Proroga del Periodo di Sottoscrizione

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di prorogare il Periodo di Sottoscrizione. Sarà dato avviso agli investitori della proroga del Periodo di Sottoscrizione mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Dealer Italiano, se disponibile), prima della data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione. La proroga del Periodo di Sottoscrizione avrà efficacia dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del rilevante avviso.

Data di Emissione/ Data di Pagamento	30 settembre 2019, vale a dire la data in cui i Prodotti Complessi sono emessi e il Prezzo di Emissione viene pagato.
Data di Trade	20 settembre 2019
Lotto Minimo di Negoziazione/ Importo di Sottoscrizione	USD 1'000
Categorie di potenziali investitori a cui sono offerti i Prodotti Complessi	offerta al pubblico
Paesi in cui viene effettuata l'offerta pubblica dei Prodotti Complessi	Italia e Svizzera

B. Rimborso

B.1 Rimborso Finale

Rimborso Finale Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato, estinto o cancellato, l'Emittente dovrà rimborsare ogni Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Importo di Rimborso Finale al Portatore dei medesimi.

Data di Rimborso Finale 30 marzo 2023, vale a dire la data in cui ciascun Prodotto Complesso sarà rimborsato all'Importo di Rimborso Finale, salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato.

Al verificarsi di un evento straordinario di estinzione dei Prodotti Complessi, ciascun Prodotto Complesso sarà rimborsato alla Data di Rimborso Finale all'Importo di Estinzione Non Programmata, salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato.

Importo di Rimborso Finale 100% del Taglio (vale a dire l'Importo di Rimborso Minimo).

Tipo di Regolamento Regolamento in contanti

Valuta di Regolamento USD

Importo di Rimborso Minimo 100% del Taglio

B.2 Rimborso Anticipato

Rimborso Trigger Non applicabile

Opzione Call dell'Emittente Non applicabile

C. Payout

C.1 Payout

Payout L'Emittente pagherà l'Importo del Payout per Prodotto Complesso ai Portatori alla Data del Payout, a condizione che i Prodotti Complessi non siano stati rimborsati, riacquistati, estinti o cancellati prima della Data del Payout. A scanso di equivoci, resta inteso che, se i Prodotti Complessi sono rimborsati, riacquistati o cancellati prima della Data del Payout, qualsiasi porzione maturata e non pagata dell'Importo del Payout che sarebbe altrimenti dovuta alla Data del Payout non sarà pagata.

Importo del Un importo in contanti pari al Taglio moltiplicato per il **maggiore** tra (x) zero (0) e (y) il prodotto tra (i) la

REGOLAMENTO

Payout Partecipazione e (ii) il Livello Medio meno 100%, calcolato dall'Agente di Calcolo in conformità alla seguente formula:

$$\text{Taglio} \times \max[0; \text{Partecipazione} \times (\text{Livello Medio} - 100\%)]$$

Partecipazione Almeno il 100%. L'Agente di Calcolo determinerà la percentuale finale alla Data di Fixing Iniziale dando notizia ai Portatori in conformità alla Sezione 9.

Data(e) del Payout la Data di Rimborso Finale, vale a dire la data in cui l'Emittente pagherà l'Importo del Payout per Prodotto Complesso ai Portatori.

C.2 Definizioni Generali del Payout

Periodo di Fixing Iniziale dal 23 settembre 2019 incluso fino al 25 settembre 2019 incluso, vale a dire il periodo durante il quale il Livello Iniziale è determinato.

Data di Fixing Iniziale l'ultimo giorno del Periodo di Fixing Iniziale, *i.e.* 25 settembre 2019, vale a dire la data in cui il Livello Iniziale è fissato.

Livello Iniziale la media dei Livelli in ciascun Giorno Lavorativo del Fondo durante il Periodo di Fixing Iniziale, come determinata dall'Agente di Calcolo.

Livello il Prezzo della Quota del Fondo.

Livello Medio La media dei Livelli in ciascuna Data di Osservazione (t) divisa per il Livello Iniziale, calcolato dall'Agente di Calcolo ai sensi della seguente formula:

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{\text{Livello}_t}{\text{LivelloIniziale}}$$

Dove:

T = il numero totale delle Date di Osservazione

Date di Osservazione 24 giugno 2022, 25 luglio 2022, 23 agosto 2022, 23 settembre 2022, 24 ottobre 2022, 23 novembre 2022, 23 dicembre 2022, 23 gennaio 2023, 23 febbraio 2023 e 23 marzo 2023.

D. Interesse e Premio

D.1 Interesse

Non applicabile

D.2 Premio

Non applicabile

E. Definizioni Specifiche per il Sottostante e Relative Informazioni

Fondo **Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund**

Il fondo costituisce un organismo di investimento collettivo secondo il significato ad esso attribuito dalla CISA ed è stato autorizzato dalla FINMA per la vendita in, o dalla, Svizzera.

Quota del Fondo in relazione a un Fondo, una azione in tale Fondo o, se le partecipazioni in tale Fondo non sono denominate come azioni, una unità di proprietà di tale Fondo.

Codici Titoli Swiss Sec. No.: 45 875 320

ISIN: LU 191 997 107 4

Bloomberg Ticker: AFMAAHE LX EQUITY

Giorno Lavorativo della Valuta Giorno Lavorativo TARGET

Giorno Lavorativo del Fondo Ciascun Giorno di Negoziazione Programmata

Valuta del Fondo EUR

Depositario del Fondo Con riferimento ad un Fondo, l'ente indicato nel relativo Prospetto del Fondo quale responsabile della custodia degli attivi di quel Fondo

Gestore del Fondo Con riferimento ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, l'ente (o il suo sostituto) specificato nel relativo Prospetto del Fondo come il responsabile di fornire consulenza sulla gestione degli investimenti a tale Fondo e/o all'Amministratore del Fondo e/o al Comitato Esecutivo, ove presente

Soglia del NAV del Gestore del Fondo 50%

Soglia del NAV del Fondo 50%

Service Provider indica, con riferimento ad un Fondo, il Gestore del Fondo, l'Amministratore del Fondo, il Depositario del Fondo ed ogni altro eventuale fornitore di servizi in favore del Fondo.

REGOLAMENTO

del Fondo	
Giurisdizione dell'Ipotetico Investitore	Inghilterra
Dimensione minima del Fondo	USD 150.000.000 o l'equivalente in altra valuta
Frequenza del Rimborso	Giornaliera
Periodo di Preavviso del Rimborso	Stesso Giorno
Periodo di Regolamento del Rimborso	3 Giorni Lavorativi
Frequenza della Sottoscrizione	Giornaliera
Periodo di Preavviso della Sottoscrizione	Stesso Giorno
Periodo di Regolamento della Sottoscrizione	3 Giorni Lavorativi
Descrizione del Fondo	Aberdeen Standard SICAV I - Fondo Obbligazionario Mercati di Frontiera (Frontier Markets Bond Fund) è un fondo aperto costituito in Lussemburgo. L'obiettivo di investimento del Fondo è di ottenere utili e rendimenti sul capitale investendo almeno due terzi degli attivi del Fondo in titoli di debito e connessi al debito emessi da governi o organismi correlati domiciliati in tutto il mondo. Per maggiori informazioni si veda www.aberdeen-asset.com .
Performance Passata del Sottostante	Per informazioni sulla <i>performance</i> passata del Sottostante e la sua volatilità, si veda www.credit-suisse.com/derivatives .

F. Ulteriori Definizioni Specifiche dell'Emissione

Giorno Lavorativo	un giorno (diverso dai Sabati e dalle Domeniche) in cui le banche commerciali e i mercati di valute estere regolano i pagamenti a Zurigo e nei principali centri finanziari della Valuta di Regolamento.
Giorno Lavorativo TARGET	qualsiasi giorno in cui il sistema Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer (TARGET2) è aperto per affari.
Clearstream Luxembourg	Clearstream Banking, Luxembourg, in qualità di operatore del sistema Clearstream Luxembourg (42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Lussemburgo) e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Clearing System	Clearstream Luxembourg e/o Euroclear e/o SIS
Euroclear	Euroclear Bank S.A., Bruxelles, Belgio, in qualità di operatore del sistema Euroclear (Avenue de Schiphol 6, 1140 Bruxelles, Belgio) e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Evento Straordinario	<p>(i) l'Emittente ha stabilito in buona fede che l'adempimento di qualsiasi suo obbligo ai sensi dei Prodotti Complessi o qualsiasi accordo preso per la copertura dei propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi è diventato o diventerà, in tutto o in parte, illegittimo, illegale, o altrimenti contrario a qualsiasi legge, norma, regolamento, sentenza, ordinanza, direttiva, policy o richiesta presenti o futuri di qualsiasi autorità o potere governativo, amministrativo o giudiziale (ma, se non ha forza di legge, solo se il rispetto del medesimo è conforme alla generale prassi dei soggetti a cui va applicato), o qualsiasi modifica nella interpretazione dei medesimi,</p> <p>(ii) uno qualsiasi dei seguenti eventi (che siano o meno ragionevolmente prevedibili) al di fuori del controllo dell'Emittente a condizione che abbiano o ci si possa ragionevolmente attendere che abbiano un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) qualsiasi insorgenza o escalation di ostilità o altra calamità o crisi nazionale o internazionale,(b) l'emanazione, pubblicazione, emissione o altra promulgazione di qualsiasi legge, regolamento, norma o ordinanza di qualsiasi tribunale o altra autorità governativa, che riguarda, o riguarderebbe, il pagamento di qualsiasi importo (o consegna di qualsiasi altro beneficio) ai sensi dei Prodotti Complessi,(c) la chiusura di qualsiasi Clearing System senza sostituzione di un organismo di compensazione sostitutiva entro una settimana da tale chiusura, o <p>(iii) qualsiasi evento simile a uno qualsiasi degli eventi descritti alle clausole (i) e (ii) che precedono, che abbia avuto o ci si possa ragionevolmente attendere che abbia un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi.</p>
SIS	SIX SIS Ltd, la società di servizio titoli svizzera (Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Svizzera), e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Importo di Estinzione Non Programmata	indica, in relazione ad un Prodotto Complesso,

REGOLAMENTO

un importo nella Valuta di Regolamento pagabile alla Data di Rimborso Finale uguale alla somma del:

(i) Importo di Rimborso Minimo, più

(ii) il Valore dell'Opzione (che non può essere inferiore a zero) immediatamente precedente all'esercizio del diritto di recesso da parte dell'Emittente attraverso la pubblicazione di un avviso di recesso (il "**Valore di Estinzione dell'Opzione**"), più

(iii) gli interessi maturati (calcolati sulla base del tasso di interesse *overnight* dei titoli di deposito nella Valuta di Regolamento, come calcolati dall'Agente di Calcolo) sul Valore di Estinzione dell'Opzione, dalla data in cui l'Emittente esercita il suo diritto di estinzione straordinaria (inclusa), coerentemente a quanto indicato nella Sezione 5 dandone comunicazione ai Portatori, alla Data di Rimborso Finale (esclusa).

Valore dell'Opzione	In relazione a ciascun Prodotto Complesso e ciascun giorno, il valore dell'Opzione implicita nel Prodotto Complesso in ognuno di tali giorni espresso nella Valuta di Regolamento e per ciascun Prodotto Complesso, come calcolato dall'Agente di Calcolo utilizzando i propri modelli di valutazione e tenendo in considerazione i fattori che ritiene appropriati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo il valore del Sottostante, la <i>performance</i> futura attesa e/o la volatilità dello stesso).
Opzione	L'Opzione che compone il Prodotto Complesso e che determina l'esposizione al Sottostante, i termini della quale sono fissati il 25 settembre 2019 al fine di permettere all'Emittente di emettere tale Prodotto Complesso al prezzo e ai termini rilevanti. I termini dell'Opzione varieranno a seconda dei termini del Prodotto Complesso.
Forma dei Prodotti Complessi	Titoli non cartacei
Portatore(i)	con riferimento a qualsiasi Prodotto Complesso, il soggetto che detiene il Prodotto Complesso in un conto titoli a suo nome o, nel caso di un intermediario, l'intermediario che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli a proprio nome. Il Portatore di un Prodotto Complesso dovrà, ad ogni fine, essere trattato da (i) l'Emittente, (ii) l'Agente di Calcolo, (iii) l'Agente per i Pagamenti e (iv) ogni altro soggetto come il soggetto avente diritto a tale Prodotto Complesso e il soggetto avente diritto di ricevere i benefici dei diritti rappresentati da tale Prodotto Complesso.

I riferimenti a "**AED**" sono ai dirham degli Emirati Arabi Uniti, i riferimenti a "**ARS**" sono ai pesos argentini, i riferimenti a "**AUD**" sono ai dollari australiani, i riferimenti a "**BMD**" sono ai dollari delle Bermuda, i riferimenti a "**BRL**" sono ai real brasiliani, i riferimenti a "**CAD**" sono ai dollari canadesi, i riferimenti a "**CHF**" sono ai franchi svizzeri, i riferimenti a "**CLP**" sono ai pesos cileni, i riferimenti a "**CNY**" sono agli yuan renminbi cinesi, i riferimenti a "**COP**" sono ai pesos colombiani, i riferimenti a "**CZK**" sono alle corone ceche, i riferimenti a "**DKK**" sono alle corone danesi, i riferimenti a "**EUR**" sono agli euro, i riferimenti a "**GBP**" sono alle sterline inglesi, i riferimenti a "**HKD**" sono ai dollari di Hong Kong, i riferimenti a "**HUF**" sono ai forint ungheresi, i riferimenti a "**IDR**" sono alle rupie indonesiane, i riferimenti a "**ILS**" sono ai nuovi shekel israeliani, i riferimenti a "**INR**" sono alle rupie indiane, i riferimenti a "**JPY**" sono agli yen giapponesi, i riferimenti a "**KRW**" sono agli won sud coreani, i riferimenti a "**MXN**" sono ai pesos messicani, i riferimenti a "**MYR**" sono ai ringgit malesiani, i riferimenti a "**NOK**" sono alle corone norvegesi, i riferimenti a "**NZD**" sono ai dollari neo zelandesi, i riferimenti a "**PLN**" sono agli zloty polacchi, i riferimenti a "**RON**" sono ai nuovi lei rumeni, i riferimenti a "**RUB**" sono ai rubli russi, i riferimenti a "**SGD**" sono ai dollari di Singapore, i riferimenti a "**SEK**" sono alle corone svedesi, i riferimenti a "**THB**" sono ai baht thailandesi, i riferimenti a "**TRY**" sono alle lire turche, i riferimenti a "**TWD**" sono ai dollari di Taiwan, i riferimenti a "**USD**" sono ai dollari statunitensi, e i riferimenti a "**ZAR**" sono ai Rand sudafricani.

Sezione 1.2 Ulteriori Definizioni relative al(i) Sottostante(i)**Ulteriori Definizioni relative ai Fondi**

Evento Rettifica Aggiuntivo	di	in relazione a un Fondo e/o alla relativa Quota del Fondo, una Modifica Normativa, un Giorno di Turbativa, un Evento di Rettifica del Fondo, un Evento di Fusione, una Turbativa della Copertura, un'Istanza di Insolvenza o una Turbativa Fiscale.
Modifica Normativa		in relazione ad una Quota del Fondo o al relativo Fondo, alla Data di Emissione/Data di Pagamento o successivamente ad essa (i) a causa dell'adozione di o qualsiasi modifica a qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi legge fiscale), o (ii) a causa della promulgazione di, o qualsiasi modifica nella interpretazione da parte di qualsiasi corte, tribunale o autorità regolamentare avente giurisdizione di, qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa qualsiasi azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente stabilisca che (a) è diventato illegale per lo stesso e/o per l'Ente di Copertura detenere, acquisire o vendere Quote del Fondo, o (b) subisce un aumento rilevante dei costi per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi (incluso, a titolo esemplificativo, a causa di qualsiasi aumento dell'esposizione fiscale, diminuzione dei benefici fiscali o altro effetti negativo sulla propria posizione fiscale).
Giorno Lavorativo della Valuta		Indica, in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, la convenzione del giorno lavorativo specificata alla Sezione 1.1.
Evento di Turbativa		Indica ciascun Evento di Turbativa del Fondo e un Evento di Turbativa del Mercato.
Giorno di Turbativa	di	in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui si è verificato un Evento di Turbativa del Mercato.
Comitato Esecutivo		indica, con riferimento ad un Fondo, il gruppo di persone fisiche specificato nel relativo Prospetto del Fondo responsabile di vigilare sulle attività di tale Fondo
Evento Rettifica del Fondo	di	indica con riferimento ad una Quota del Fondo e/o al relativo Fondo, il verificarsi di ognuno dei seguenti eventi, in ogni caso come determinato dall'Agente di Calcolo: <ul style="list-style-type: none"> (a) il Fondo suddivide, consolida o riclassifica le Quote del Fondo (inclusa qualsiasi emissione di side-pocket) o una distribuzione o un dividendo di qualsiasi Quota del Fondo o di qualsiasi altra partecipazione al Fondo in favore di un qualsiasi portatore esistente tramite un bonus, una capitalizzazione, una riorganizzazione del Fondo o simile emissione; (b) ogni circostanza in cui, sebbene il Prezzo della Quota del Fondo sia pubblicato, l'Agente di Calcolo determina ragionevolmente che tale valore non sia corretto o che una sottoscrizione, un rimborso o un'altra operazione relativa al Fondo potrebbe non essere realizzata a tale valore o con un corrispettivo che sia totalmente in contanti, e che tale valore potrebbe non essere ricevuto come regolarmente programmato (fatto salvo il fatto che l'Agente di Calcolo può, a sua assoluta discrezione, tenendo in considerazione i principi di cui alla Sezione 15.1, determinare che tale evento invece comporti il verificarsi di un Evento di Turbativa del Fondo); (c) l'incapacità dell'Emittente e/o dell'Ente di Copertura di liquidare le Quote del Fondo nel rispetto della Frequenza del Rimborso, del Periodo di Preavviso del Rimborso e del Periodo di Regolamento del Rimborso, ciascuno come specificato nella Sezione 1.1 (ivi inclusa l'applicazione di gating, sid-pocketing o altri accordi che abbiano un impatto sull'Emittente e/o sull'Ente di Copertura) e qualsiasi cambiamento nelle condizioni di sottoscrizione o rimborso delle Quote del Fondo ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la modalità di pagamento, la tempistica dei pagamenti o i periodi di preavviso che non erano altrimenti applicabili all'Emittente e/o all'Ente di Copertura alla Data di Trade; (d) il Fondo compie azioni che possano avere un effetto diluitivo o concentrativo sul valore teorico delle Quote del Fondo; (e) il Fondo subisce un cambiamento negativo rilevante nel trattamento contabile o regolamentare o fiscale ad esso applicabile che abbia o possa avere un effetto pregiudizievole sui portatori delle Quote del Fondo, oppure l'Emittente e/o l'Ente di Copertura è soggetto/a o può essere soggetto/a a un trattamento pregiudizievole quale risultato dell'adozione di un trattamento fiscale, contabile o regolamentare che si applichi alla titolarità di ciascuna Quota del Fondo; (f) un cambiamento rilevante, temporaneo o permanente, in un accordo relativo alle commissioni, in essere alla Data di Trade tra l'Emittente e/o l'Ente di Copertura e il Fondo o il Gestore del Fondo; (g) un inadempimento rilevante da parte del Gestore del Fondo o di una società affiliata del Gestore del Fondo di qualsiasi accordo con l'Emittente e/o l'Ente di Copertura in essere alla Data di Trade in relazione alla copertura dei Prodotti Complessi; o (h) in conseguenza (i) dell'adozione o del cambiamento di leggi, regolamenti o della loro interpretazione, (ii) della decisione di un'autorità fiscale o regolamentare che si applichi all'Emittente e/o all'Ente di Copertura o al Fondo, o (iii) dell'applicazione del trattamento del patrimonio di vigilanza dell'Emittente e/o dell'Ente di Copertura o del trattamento di finanziamento dei Prodotti Complessi o degli associati accordi di copertura o qualsiasi cambiamento dei medesimi, qualora (A) il costo degli accordi di copertura relativi ai Prodotti Complessi aumenti modo rilevante (inclusi i casi (1) che richiedano all'Emittente e/o all'Ente di Copertura di modificare in modo pregiudizievole qualsiasi riserva, deposito speciale, accordi di finanziamento o requisiti simili imposti dal o all'Emittente e/o Ente di Copertura, (2) che possano incidere negativamente

REGOLAMENTO

Amministratore del Fondo	sull'ammontare o sul costo del patrimonio di vigilanza che dovrebbe essere mantenuto con riferimento ai propri accordi di copertura, o (3) che sottopongano l'Emittente e/o l'Ente di Copertura a una perdita o tassazione ulteriore); o (B) vi sia una diminuzione rilevante nel Prezzo della Quota del Fondo di tale Fondo. indica, con riferimento al Fondo, l'ente indicato nel relativo Prospetto del Fondo quale responsabile dell'amministrazione di tale Fondo e della determinazione e della pubblicazione del Prezzo della Quota del Fondo di tale Fondo
Sistema di Compensazione del Fondo	in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, (i) il principale sistema di compensazione domestico abitualmente utilizzato per regolare le operazioni nelle Quote del Fondo o (ii) se il sistema di compensazione del fondo descritto alla clausola (i) che precede smette di regolare operazioni nelle Quote del Fondo, il diverso sistema di compensazione determinato dall'Agente di Calcolo.
Giorno Lavorativo del Sistema di Compensazione del Fondo	in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, qualsiasi giorno in cui il Sistema di Compensazione del Fondo è (o, se non fosse per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Regolamento del Fondo, sarebbe stato) aperto per accettare ed eseguire istruzioni di regolamento.
Valuta del Fondo	Indica, in relazione ad una Quota del Fondo, la valuta specificata in relazione a tale fondo alla Sezione 1.1.
Depositaria del Fondo	Indica, in relazione ad una Quota del Fondo, l'ente specificato alla Sezione 1.1, responsabile per la custodia delle attività di tale Fondo.
Evento di Dismissione del Fondo	indica, con riferimento ad una Quota del Fondo e/o al relativo Fondo, il verificarsi di uno dei seguenti eventi, ciascuno come determinato dall'Agente di Calcolo: (a) ove si sia verificato un Evento di Sostituzione del Fondo, l'Agente di Calcolo stabilisce che una sostituzione non possa essere effettuata con un Fondo Sostitutivo adeguato; o (b) esiste e persiste un Evento di Turbativa in ogni momento nel periodo che va dal primo giorno del Periodo di Fixing Iniziale, escluso, fino alla Data di Osservazione Finale, esclusa, per più di otto Giorni di Negoziazione Programmata consecutivi; o (c) qualora, in conseguenza (i) dell'adozione o del cambiamento di leggi, regolamenti o della loro interpretazione, (ii) della decisione di un'autorità fiscale o regolamentare che si applichi all'Emittente e/o all'Ente di Copertura o al Fondo, o (iii) dell'applicazione del trattamento del patrimonio di vigilanza dell'Emittente e/o dell'Ente di Copertura o del trattamento di finanziamento dei Prodotti Complessi o degli associati accordi di copertura o qualsiasi cambiamento dei medesimi, diventi illegale o proibito per l'Emittente e/o per l'Ente di Copertura (ivi incluso qualsiasi cambiamento pregiudizievole nelle restrizioni imposte dal o all'Emittente e/o Ente di Copertura) detenere, comprare, vendere, rimborsare o altrimenti costituire, trasferire o ricevere qualsiasi partecipazione nel Fondo.
Evento di Turbativa del Fondo	indica, con riferimento ad una Quota del Fondo e/o al relativo Fondo, il verificarsi di uno dei seguenti eventi, ciascuno come determinato dall'Agente di Calcolo: (a) una mancanza, sospensione o rinvio della reportistica o della pubblicazione del Prezzo della Quota del Fondo, in relazione alla Quota del Fondo come regolarmente programmata, prendendo in considerazione anche il relativo periodo di rimedio, o qualsiasi evento a causa del quale il Prezzo della Quota del Fondo, con riferimento alla Quota del Fondo in tal modo pubblicata, non possa essere ricevuto dalle persone per le quali è pubblicato, qualora tale evento sia rilevante nella determinazione dell'Agente di Calcolo; (b) qualsiasi circostanza in cui, sebbene il Prezzo della Quota del Fondo sia pubblicato, l'Agente di Calcolo ragionevolmente determina che tale valore non sia corretto o che qualsiasi sottoscrizione, rimborso o altra operazione relativa al Fondo non possa essere eseguita a tale valore o con un corrispettivo che sia totalmente in contanti e che possa essere ricevuto come regolarmente programmato (fatto salvo il fatto che l'Agente di Calcolo può, tenendo inconsiderazione a sua discrezione i principi di cui alla Sezione 15.1, determinare che tale evento invece dia luogo al verificarsi dell'Evento di Rettifica del Fondo); (c) l'incapacità di un Investitore Ipotetico, se detiene Quote del Fondo quale copertura per i Prodotti Complessi, di liquidare le Quote del Fondo o qualsiasi altra partecipazione ricevuta dal Fondo quando programmato (ivi incluso qualsiasi cambiamento al periodo di preavviso per il rimborso o le sottoscrizioni, gating, side-pocketing o altri accordi che abbiano un impatto sull'Investitore Ipotetico); (d) un rinvio, sospensione o impossibilità del Fondo di effettuare pagamenti con riferimento al rimborso di qualsiasi partecipazione nel Fondo in un giorno in cui tale pagamento è programmato secondo quanto previsto nel proprio Prospetto del Fondo; o (e) il Fondo non permette all'Emittente e/o all'Ente di Copertura di sottoscrivere o rimborsare partecipazioni nel Fondo in un rilevante Giorno di Negoziazione Programmata secondo quanto previsto nel proprio Prospetto del Fondo.
Quota del Fondo	in relazione a un Fondo, una azione in tale Fondo o, se le partecipazioni in tale Fondo non sono denominate come azioni, una unità di proprietà di tale Fondo.
Prezzo della Quota del Fondo	in relazione ad una Quota del Fondo, in qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato, il <i>net asset value</i> ufficiale per Quota del Fondo, come calcolato e reso noto dall'Amministratore del Fondo, o per conto dello stesso, in tale giorno.
Gestore del Fondo	indica, con riferimento ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, l'ente (o il suo sostituto) specificata nella Sezione 1.1.
Soglia del NAV del Gestore del Fondo	indica la percentuale specificata nella Sezione 1.1.
Soglia del NAV del Fondo	indica la percentuale specificata nella Sezione 1.1.
Prospetto del Fondo	indica, con riferimento ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, il documento di offerta per tale Fondo relativo a tale Quota del Fondo, come eventualmente aggiornato, modificato o integrato di volta in volta.
Service Provider del Fondo	indica, con riferimento ad un Fondo, il Gestore del Fondo, l'Amministratore del Fondo, il Depositario del Fondo ed ogni altro eventuale fornitore di servizi in favore del Fondo indicato nella Sezione 1.1.

REGOLAMENTO

- Evento di Turbativa del Regolamento del Fondo
- in relazione a un Fondo, un evento che l'Agente di Calcolo stabilisca essere al di là del controllo dell'Emittente e/o delle sue affiliate in conseguenza del quale il rilevante Sistema di Compensazione del Fondo non può regolare il trasferimento di Quote del Fondo.
- Evento di Sostituzione del Fondo
- indica, con riferimento ad una Quota del Fondo e/o al relativo Fondo (e si deve ritenere che un Evento di Sostituzione del Fondo si sia verificato se), nella determinazione dell'Agente di Calcolo, (a) uno dei seguenti eventi si verifichi alla, o dopo la, Data di Trade o (b) la pubblicazione di una comunicazione o altra diffusione di informazioni con riferimento al Fondo sia ricevuta dall'Emittente o dall'Agente di Calcolo che indichi che un tale evento si verificherà alla, o dopo la, Data di Trade (a scanso di equivoci, l'Agente di Calcolo non ha alcun obbligo di monitorare attivamente se uno di questi eventi si sia verificato o meno):
- (i) uno dei seguenti eventi con riferimento ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo:
 - (A) la chiusura, lo scioglimento, la liquidazione, o la cessazione della negoziazione di tale Quota del Fondo o Fondo, o di un Service Provider del Fondo, a meno che non sia sostituito con un successore accettabile per l'Agente di Calcolo;
 - (B) fallimento, insolvenza o procedimenti analoghi sono instaurati e hanno un impatto sulla Quota del Fondo o sul Fondo e quale risultato di ciò (i) è richiesto che il Fondo sia trasferito a un trustee, commissario liquidatore o altro pubblico ufficiale, o (ii) ai portatori delle Quote del Fondo viene legalmente proibito di trasferire tali Quote del Fondo;
 - (C) qualsiasi controversia, arbitrato, indagine, procedimento e/o azione regolamentare o governativa venga intrapresa e sia in corso in relazione alle attività del Fondo o di qualsiasi Service Provider del Fondo a causa di presunti illeciti, violazioni di qualsiasi norma o regolamento o altra simile motivazione, e tale accusa avrebbe, se fosse vera, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, un effetto significativo sul Prezzo della Quota del Fondo;
 - (D) perdita di una licenza o altra applicabile autorizzazione regolamentare necessaria per lo svolgimento dell'attività del Fondo o di un Service Provider del Fondo o di un sostituto del Service Provider del Fondo (a meno che l'Agente di Calcolo non determini che tale evento sia irrilevante);
 - (E) l'instaurazione o risoluzione di qualsiasi azione legale, arbitrato o misura equivalente (ivi incluse le azioni che siano il risultato di qualsiasi accusa di frode o illecito) nei confronti del Fondo o di qualsiasi Service Provider del Fondo, che, in caso di esito positivo, possa comportare, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, un effetto negativo rilevante sul Prezzo della Quota del Fondo;
 - (F) una modifica sostanziale (come determinata dall'Agente di Calcolo) alla costituzione o gestione del Fondo, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una modifica del Gestore del Fondo, o una modifica dell'organizzazione o della gestione del Gestore del Fondo (ivi inclusa a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una fusione o altro evento di riorganizzazione che modifichi in modo rilevante la natura del Fondo o la natura e il ruolo del Gestore del Fondo in relazione al Fondo);
 - (G) una modifica sostanziale (come determinata dall'Agente di Calcolo) delle disposizioni relative agli obiettivi di investimento, alle strategie, alle restrizioni e ai requisiti del Fondo, come indicato nel Prospetto del Fondo (l'Obiettivo e Strategia di Investimento);
 - (H) una violazione sostanziale (come determinata dall'Agente di Calcolo) dell'Obiettivo e della Strategia di Investimento del Fondo non sanata entro dieci giorni di calendario in modo soddisfacente per l'Agente di Calcolo;
 - (I) una violazione sostanziale (come determinata dall'Agente di Calcolo) dell'Obiettivo e della Strategia di Investimento del Fondo in tre o più occasioni differenti, a condizione che il periodo di rimedio indicato alla lettera (H) che precede non si applichi in relazione ad una terza o successiva violazione;
 - (J) il valore patrimoniale netto aggregato del Fondo diminuisce oltre la Soglia del NAV del Fondo successivamente alla Data di Emissione/ Pagamento, come determinato dall'Agente di Calcolo;
 - (K) il valore patrimoniale netto aggregato degli attivi gestiti dal Gestore del Fondo diminuisce oltre la Soglia del NAV del Gestore del Fondo successivamente alla Data di Trade, come determinato dall'Agente di Calcolo;
 - (L) la valuta di contabilizzazione della Quota del Fondo cambia;
 - (M) il Fondo adotta un trattamento contabile o di perequazione delle serie o un altro meccanismo simile, tale per cui i potenziali investitori nel Fondo non siano in grado di effettuare un singolo investimento unitario in una Quota del Fondo equivalente all'investimento unitario singolo utilizzato nel calcolo del Prezzo della Quota del Fondo, a meno che tale richiesta sia stata concordata con l'Agente di Calcolo;
 - (N) il Fondo o il Gestore del Fondo violano in modo rilevante i termini delle, o apportano una modifica sostanziale (in modo temporaneo o permanente) alle, commissioni addebitate dal Fondo agli investitori nelle Quote del Fondo in essere alla Data di Trade;
 - (O) il Fondo non è conforme alle Condizioni di Inclusione;
 - (P) qualora l'Emittente e/o l'Ente di Copertura riscattassero le Quote del Fondo, non riceverebbero i proventi completi di tale rimborso in contanti entro il periodo di tempo specificato nel prospetto in essere alla Data di Trade, come modificato da qualsiasi accordo separato;
 - (Q) l'Emittente e/o l'Ente di Copertura sarebbero obbligati (dal Gestore del Fondo o altrimenti) a riscattare tutte o alcune delle Quote del Fondo (a seconda dei casi) che l'Emittente e/o l'Ente di Copertura detengono in relazione ai propri Accordi di Copertura relativi ai Prodotti Complessi; e
 - (R) viene apportato un cambiamento, una variazione o una modifica ai documenti costitutivi e di offerta del Fondo, che, nella ragionevole determinazione dell'Agente di Calcolo, inciderebbero negativamente sull'Emittente e/o sull'Ente di Copertura in relazione ai propri Accordi di Copertura relativi ai Prodotti Complessi.
 - (ii) uno qualsiasi degli eventi in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo di cui ai sottoparagrafi (ii) da (A) a (E) che seguono a cui non viene prontamente posto ragionevole rimedio dal Fondo (o entro gli applicabili periodi di rimedio specificati di seguito) che sia soddisfacente per l'Agente di Calcolo:
 - (A) si verifica un rimborso obbligatorio (in tutto o in parte) in relazione a qualsiasi partecipazione nelle Quote del Fondo con una modalità che si applicherebbe ugualmente a tutti gli investitori dello stesso tipo nelle Quote del Fondo nella stessa situazione;
 - (B) il Fondo addebita una commissione di transazione (o equivalente) per qualsiasi sottoscrizione o rimborso delle proprie Quote del Fondo con una modalità che si applicherebbe ugualmente a tutti gli investitori dello stesso tipo nelle Quote del Fondo nella stessa situazione;
 - (C) i potenziali investitori nel Fondo o i portatori di Quote del Fondo non sono in grado di sottoscrivere o riscattare (a

REGOLAMENTO

	<p>seconda dei casi) Quote del Fondo in un Giorno di Negoziazione Programmata con una modalità che si applicherebbe ugualmente a tutti gli investitori dello stesso tipo nelle Quote del Fondo nella stessa situazione;</p> <p>(D) le condizioni di sottoscrizione o rimborso relative al Fondo prevedono (1) sottoscrizioni o rimborsi meno frequenti rispetto alla Frequenza di Sottoscrizione e alla Frequenza di Rimborso, rispettivamente, come indicate nella Sezione 1.1, (2) periodi di notifica relativi a sottoscrizioni o rimborsi più lunghi rispetto al Periodo di Notifica della Sottoscrizione e al Periodo di Notifica del Rimborso, rispettivamente, come indicati nella Sezione 1.1, e (3) periodi di regolamento relativi ai rimborsi più lunghi del Periodo di Regolamento del Rimborso e del Periodo di Regolamento della Sottoscrizione come indicati nella Sezione 1.1, in ciascun caso, con una modalità che si applicherebbe ugualmente a tutti gli investitori dello stesso tipo di Quote del Fondo nella stessa situazione; o</p> <p>(E) il Fondo subisce un cambiamento negativo sostanziale nel trattamento legale, contabile, regolamentare o fiscale ad esso applicabile che potrebbe influenzare o influenzare negativamente gli investitori e a tale cambiamento non è stato posto rimedio entro 30 giorni di calendario.</p>
Proventi della Copertura	l'importo in contanti che costituisce i proventi ricevuti dall'Emittente e/o dall'Ente di Copertura in relazione a eventuali Accordi di Copertura; a scanso di equivoci, i Proventi della Copertura non devono essere inferiori a zero.
Accordi di Copertura	qualsiasi accordo di copertura stipulato dall'Emittente e/o dall'Ente di Copertura in qualsiasi momento con riferimento ai Prodotti Complessi, incluso, a titolo esemplificativo, l'acquisto e/o vendita di qualsiasi strumento finanziario, qualsiasi opzione o future su tale strumento finanziario e qualsiasi associata operazione su cambi.
Turbativa della Copertura	a parere dell'Agente di Calcolo, l'Emittente non è in grado, dopo aver fatto sforzi commercialmente ragionevoli, di (i) acquisire, costituire, ri-constituire, sostituire, mantenere, sciogliere o vendere qualsiasi operazione o attivo che ritenga necessario per coprire il rischio di prezzo legato all'assunzione e adempimento dei propri obblighi in relazione ai Prodotti Complessi, o (ii) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una qualsiasi di tali operazioni o attivi.
Ente di Copertura	indica Credit Suisse International o, se così comunicato ai Portatori in conformità con la Sezione 9, una delle sue affiliate specificate nell'avviso quali controparti degli accordi di copertura dell'Emittente in relazione ai Prodotti Complessi.
Investitore Ipotetico	indica, con riferimento a un Fondo, un ipotetico investitore nelle Quote del Fondo o in qualsiasi altro titolo ricevuto quale distribuzione in relazione alle Quote del Fondo, che si trova nella Giurisdizione dell'Investitore Ipotetico e che si ritiene goda dei benefici e assuma gli obblighi, come previsto nel Prospetto del Fondo, di un investitore che detiene in qualsiasi giorno rilevante un importo di Quote del Fondo richiesto a copertura dei Prodotti Complessi.
Giurisdizione dell'Investitore Ipotetico	indica la giurisdizione specificata nella Sezione 1.1.
Condizioni di Inclusione	<p>indica, in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, ciascuna delle seguenti condizioni:</p> <p>(a) Liquidità: il Fondo offrirà agli investitori la possibilità di sottoscrivere o riscattare le Quote del Fondo in ciascun Giorno di Negoziazione Programmata sulla base del Prezzo della Quota del Fondo per tale giorno, a condizione che tali investitori diano preavviso di (i) un numero di Giorni di Negoziazione Programmata, pari al relativo Periodo di Notifica della Sottoscrizione o Periodo di Notifica del Rimborso (a seconda dei casi), ciascuno come indicato nella Sezione 1.1, precedenti a tale giorno e (ii) in conformità con le rilevanti procedure previste dal Fondo. Le condizioni del Fondo devono prevedere il pagamento dei proventi del rimborso entro e non oltre cinque Giorni Lavorativi della Valuta successivi a tale Giorno di Negoziazione Programmata;</p> <p>(b) Struttura delle Commissioni: il Fondo non addebiterà all'Emittente e/o all'Ente di Copertura (i) una commissione di sottoscrizione o rimborso o (ii) imposte o altri oneri simili in relazione ad alcuna sottoscrizione o rimborso delle Quote del Fondo;</p> <p>(c) Dimensione Minima del Fondo: il Fondo deve avere un valore patrimoniale netto aggregato (secondo quanto riportato dal proprio Amministratore del Fondo) almeno pari alla Dimensione Minima del Fondo; e</p> <p>(d) Requisito di Pubblicazione: il Prezzo della Quota del Fondo per ciascun Giorno di Negoziazione Programmata deve essere comunicato dal Gestore del Fondo entro l'orario di chiusura dell'attività nel Giorno di Negoziazione Programmata successivo.</p>
Istanza di Insolvenza	in relazione ad una Quota del Fondo e del relativo Fondo, l'Agente di Calcolo stabilisce che il Fondo o il Gestore del Fondo abbia istituito, o sia stato istituito contro di essa da parte di una autorità regolamentare, di vigilanza o qualsiasi simile autorità avente primaria giurisdizione regolamentare o in tema di insolvenza o riabilitazione sul Fondo o sul Gestore del Fondo nella giurisdizione della sua costituzione o organizzazione o nella giurisdizione della sede principale o domestica del Fondo o del Gestore del Fondo, o il Fondo o il Gestore del Fondo acconsenta a, un procedimento volto ad ottenere una pronuncia di insolvenza o fallimento o qualsiasi altra misura ai sensi di qualsiasi legge sull'insolvenza o il fallimento o altra normativa simile che condizioni i diritti dei creditori, o venga presentata una istanza di liquidazione o scioglimento del Fondo o del Gestore del Fondo da parte sua o di una tale autorità regolamentare, di vigilanza o qualsiasi simile autorità o il Fondo o il Gestore del Fondo acconsenta a una tale istanza, posto che un procedimento istituito o istanza presentata dai creditori e non accettata dal Fondo o dal Gestore del Fondo non sarà un'Istanza di Insolvenza.
Evento di Turbativa del Mercato	in relazione a una Quota del Fondo e al relativo Fondo, uno dei seguenti eventi: (a) quando il mercato dei cambi o il mercato monetario nella Valuta di Regolamento o nella rispettiva Valuta del Fondo, è o sono chiusi per motivi diversi dalle festività ordinarie o se la negoziazione sulle medesime è limitata o sospesa e, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ciò avrebbe un impatto rilevante sulla capacità dell'Emittente e/o dell'Agente di Calcolo di determinare il valore dei Prodotti Complessi in modo accurato, tempestivo o del tutto o sulla capacità dell'Emittente e/o dell'Ente di Copertura di eseguire una copertura in relazione ai Prodotti Complessi in un tale mercato; o (b) un evento ai sensi del quale si verifica un guasto di qualsiasi mezzo di comunicazione normalmente utilizzato per la valutazione da parte dell'Agente di Calcolo delle Quote del Fondo o se il Gestore del Fondo informa l'Emittente o l'Agente di Calcolo, o se l'Emittente o l'Agente di Calcolo determina a sua ragionevole discrezione, tenendo conto dei principi enunciati nella Sezione 15.1, che non si deve fare affidamento sull'ultimo Prezzo della Quota del Fondo pubblicato.
Evento di Fusione	<p>in relazione a un Fondo, qualsiasi dei seguenti:</p> <p>(i) una riclassificazione o variazione di tale Fondo che abbia come conseguenza un trasferimento di o impegno irrevocabile di trasferire tutte le Quote del Fondo in circolazione a un altro ente o soggetto;</p> <p>(ii) il consolidamento, l'integrazione o la fusione del Fondo con o in un altro ente o soggetto (diverso da un</p>

REGOLAMENTO

	consolidamento, integrazione o fusione in cui il Fondo sia l'ente che sopravvive e che non abbia come conseguenza una riclassificazione o variazione delle Quote del Fondo in circolazione);
(iii)	una offerta di acquisizione, offerta di acquisto, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi altro ente o soggetto di acquistare o altrimenti ottenere il 100% delle Quote del Fondo in circolazione, che abbia come conseguenza un trasferimento di o impegno irrevocabile di trasferire tutte le Quote del Fondo in circolazione (diverse dalle Quote del Fondo possedute o controllate tale altro ente o soggetto); o
(iv)	il consolidamento, l'integrazione o la fusione del Fondo con o in un altro ente o soggetto in cui il Fondo sia l'ente che sopravvive e che non abbia come conseguenza una riclassificazione o variazione delle Quote del Fondo in circolazione, ma abbia come conseguenza il fatto che tutte le Quote del Fondo in circolazione (diverse dalle Quote del Fondo possedute o controllare tale altro ente o soggetto) immediatamente prima di tale evento rappresentano collettivamente meno del 50% di tutte le Quote del Fondo in circolazione immediatamente dopo di tale evento.
Dimensione Minima del Fondo	indica l'importo specificato come tale nella Sezione 1.1 (o se nella Sezione 1.1 non viene specificata alcuna Dimensione Minima del Fondo, un importo pari a USD 50.000.000 o l'equivalente in qualsiasi altra valuta).
Frequenza del Rimborso	Indica il periodo specificato come tale nella Sezione 1.1.
Periodo di Preavviso del Rimborso	indica, con riferimento a (a) un Fondo (diverso da un Fondo Sostitutivo (come definito nella Sezione 5)), il periodo specificato come tale nella Sezione 1.1, oppure (b) un Fondo Sostitutivo, un Giorno di Negoziazione Programmata
Periodo di Regolamento del Rimborso	Indica il periodo specificato come tale nella Sezione 1.1
Giorno di Negoziazione Programmata	in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, un giorno in cui tale Fondo risponde a richieste di sottoscrizione e rimborso in relazione alle proprie Quote del Fondo e qualsiasi giorno in cui l'Amministratore del Fondo calcola il prezzo della Quota del Fondo in conformità con il proprio Prospetto del Fondo.
Ciclo di Regolamento	in relazione a una Quota del Fondo e al relativo Fondo, il periodo di Giorni Lavorativi del Sistema di Compensazione del Fondo successivo a una operazione in Quote del Fondo in cui avrà abitualmente luogo il regolamento.
Frequenza della Sottoscrizione	indica con riferimento al Fondo, il periodo specificato come tale nella Sezione 1.1.
Periodo di Preavviso della Sottoscrizione	indica con riferimento al Fondo, il periodo specificato come tale nella Sezione 1.1.
Periodo di Regolamento della Sottoscrizione	indica con riferimento al Fondo, il periodo specificato come tale nella Sezione 1.1.
Fondo Sostitutivo	ha il significato ad esso attribuito nella Sezione 5.
Data di Valutazione della Sostituzione	ha il significato ad essa attribuita nella Sezione 5.
Turbativa Fiscale	in relazione a un Fondo, l'imposizione, modifica o eliminazione di una imposta per accisa, buona uscita, vendita, utilizzo, valore aggiunto, trasferimento, bollo, documentale, registrazione o altra imposta simile su, o misurata mediante riferimento a, tale Fondo (diversa da una imposta su, o misurata mediante riferimento a, il reddito complessivo netto o lordo) da parte di qualsiasi governo o autorità fiscale successivamente alla Data di Emissione/Data di Pagamento, se l'effetto diretto di tale imposizione, modifica o eliminazione sia di alzare o abbassare il Prezzo della Quota del Fondo nel giorno in cui il Prezzo della Quota del Fondo sarebbe altrimenti determinato rispetto a quanto sarebbe stato senza tale imposizione, variazione o eliminazione.
Data di Negoziazione	indica la data specificata alla Sezione 1.1.

Sezione 2 Rimborso Finale

Sezione 2.1 Importo di Rimborso Finale

Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato, estinto o cancellato, l'Emittente dovrà rimborsare ciascun Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Importo di Rimborso Finale al Portatore dei medesimi.

L'Importo di Rimborso Finale sarà determinato in conformità alla definizione di "Importo di Rimborso Finale" contenuta alla sottosezione B.1 della Sezione 1.1.

Sezione 2.2 Regolamento Fisico

Non applicabile.

Sezione 3 Interesse e Premio; Payout

Sezione 3.1 Interesse

Non applicabile.

Sezione 3.2 Premio

Non applicabile.

Sezione 3.3 Payout

L'Emittente pagherà l'eventuale Importo del Payout per Prodotto Complesso ai Portatori alla Data del Payout, a condizione che i Prodotti Complessi non siano stati rimborsati, riacquistati, o cancellati prima della Data del Payout. A scanso di equivoci, resta inteso che, se i Prodotti Complessi sono rimborsati, riacquistati, estinti o cancellati prima della Data del Payout, qualsiasi parte dell'Importo del Payout maturata e non pagata che sarebbe stata altrimenti dovuta alla Data del Payout non sarà pagata. L'Importo del Payout e la Data del Payout saranno determinati in conformità alle definizioni di "Importo del Payout" e "Data(e) del Payout" contenute alla sottosezione C.1 della Sezione 1.1.

Sezione 4 Rimborso Anticipato

Non applicabile.

Sezione 5 Rettifiche, Determinazioni e Estinzione Straordinaria

Rettifiche e Determinazioni relative ai Fondi

Correzione del Prezzo della Quota del Fondo

Con riferimento a un Fondo, nel caso in cui (i) l'Amministratore del Fondo corregga e pubblichi successivamente un Prezzo della Quota del Fondo che era stato utilizzato dall'Agente di Calcolo al fine di determinare (x) qualsiasi importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi o (y) se debba essere pagato un qualsiasi Importo del Payout, e (ii) tale correzione è pubblicata dall'Amministratore del Fondo entro un Periodo di Regolamento dopo la pubblicazione originale di tale Prezzo della Quota del Fondo ma in ogni caso 2 Giorni Lavorativi prima della data in cui tale importo (o altro beneficio spettante) viene pagato, l'Agente di Calcolo può ricalcolare tale importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi usando tale Prezzo della Quota del Fondo corretto.

Eventi di Turbativa

Se l'Agente di Calcolo stabilisce che un giorno in relazione al quale debba essere determinato il Prezzo della Quota del Fondo non sia un Giorno di Negoziazione Programmata o sia un Giorno di Turbativa, l'Agente di Calcolo può, a sua discrezione, tenendo conto dei principi stabiliti nella Sezione 15.1 e agendo in buona fede e in modo commercialmente ragionevole, scegliere di intraprendere una delle seguenti azioni:

(i) effettuare qualsiasi calcolo, determinazione o rettifica di qualsiasi variabile rispetto ai Prodotti Complessi ed effettuare il pagamento di qualsiasi importo previsto dai Prodotti Complessi (in contanti o altro corrispettivo), utilizzando una stima di tale variabile determinata in modo commercialmente ragionevole, in ogni caso solo nella misura in cui tale calcolo, determinazione o rettifica sono necessari in conseguenza dell'Evento di Turbativa rilevante; o

(ii) rinviare qualsiasi pagamento o calcolo relativo a tale giorno fino al primo Giorno di Negoziazione Programmata successivo che non sia un Giorno di Turbativa (tale giorno essendo la Data di Valutazione Posticipata) e un avviso di tale scelta da parte dell'Agente di Calcolo deve essere dato ai Portatori (ivi inclusa, nel caso dell'evento descritto nel paragrafo (b) della definizione di Evento di Turbativa del Fondo, una spiegazione delle informazioni in base alle quali l'Agente di Calcolo ha preso la suddetta decisione), in conformità con la Sezione 9.

Tali calcoli, determinazioni, rettifiche o rinvii devono essere effettuati solo in conformità con i principi di cui alla Sezione 15.1 che segue per tenere conto dell'effetto economico sui Prodotti Complessi del rilevante Evento di Turbativa e per preservare l'obiettivo economico originale e la logica della Prodotti Complessi. Se la Data di Valutazione Posticipata cade o, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, si prevede che cada, nel o dopo il, secondo Giorno Lavorativo della Valuta immediatamente precedente la data di scadenza per il pagamento di qualsiasi importo relativo a qualsiasi Prodotto Complesso, tale data deve essere rinviata fino al terzo Giorno Lavorativo della Valuta successivo all'ultima data in cui il totale dei proventi in contanti in relazione al rimborso delle Quote del Fondo viene pagato agli investitori in tali Quote del Fondo. Nel momento in cui tali calcoli, determinazioni, rettifiche o rinvii vengono effettuati, l'Emittente dovrà avvisare non appena possibile i Portatori indicando i relativi calcoli, determinazioni, rettifiche o rinvii e fornendo brevi dettagli in merito all'Evento di Turbativa (ivi inclusa, nel caso dell'evento descritto nel paragrafo (b) della definizione di Evento di Turbativa del Fondo, una spiegazione delle informazioni in base alle quali l'Agente di Calcolo ha preso la ragionevole decisione in merito), a condizione che la mancata comunicazione di tale avviso non condiziona la validità dell'Evento di Turbativa o di qualsiasi azione intrapresa.

Responsabilità

Né l'Emittente né l'Agente di Calcolo avranno alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi errore o omissione o successive correzioni effettuate nel calcolo o annuncio di un Fondo, sia che siano causati da negligenza del Gestore del Fondo o altrimenti.

Eventi di Sostituzione del Fondo

Se l'Agente di Calcolo determina che si è verificato un Evento di Sostituzione del Fondo in relazione a un Fondo, l'Agente di Calcolo può, in qualsiasi momento:

i) rinunciare a tale Evento di Sostituzione del Fondo; o

(ii) sostituire il Fondo interessato dall'Evento di Sostituzione del Fondo con uno o più fondi (ciascuno un **Fondo Sostitutivo**) che al momento della sostituzione rispettino le Condizioni di Inclusione e che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, abbiano un focus geografico simile a, e una stretta correlazione con, il Fondo soggetto all'Evento di Sostituzione del Fondo.

Nel caso in cui l'Agente di Calcolo sostituisca il Fondo con uno o più Fondi Sostitutivi, può apportare tale rettifica a una o più condizioni dei Prodotti Complessi, alla definizione del Sottostante, al calcolo o alla definizione del Livello, alla ponderazione di una o più delle Quote del Fondo (incluse le Quote del Fondo Sostitutivo, ove applicabile) e a qualsiasi importo pagabile (o altro beneficio da ricevere) ai sensi dei Prodotti Complessi, come può determinare a sua discrezione tenendo conto dei principi di cui alla Sezione 15.1 che segue. Qualsiasi rettifica di questo tipo deve essere effettuata per tener conto dell'effetto dell'Evento di Sostituzione del Fondo e per preservare il più possibile la sostanza economica originale dei Prodotti Complessi.

A partire da tale data di sostituzione del Fondo con un Fondo Sostitutivo (Data di Valutazione della Sostituzione), tale Fondo Sostitutivo sarà considerato essere un Fondo ai fini del presente Regolamento e qualsiasi riferimento nel presente Regolamento al Fondo dovrà pertanto

REGOLAMENTO

essere interpretato come un riferimento al/ai rilevante/i Fondo/i Sostitutivo/i.

Dopo aver effettuato tali sostituzioni e rettifiche, l'Agente di Calcolo dovrà avisare non appena possibile i Portatori in conformità con la Sezione 9, descrivendo con breve dettaglio l'evento/gli eventi, la/e sostituzione/i e il/gli rettifiche/i apportati e la data di efficacia di tale sostituzione e rettifica. A scanso di equivoci, l'Emittente e l'Agente di Calcolo non hanno alcun obbligo di monitorare il rispetto da parte dei Fondi delle Condizioni di Inclusione, né di monitorare se si sia verificato un Evento di Sostituzione del Fondo. L'Emittente e l'Agente di Calcolo non saranno responsabili nei confronti di alcuna parte o soggetto per perdite derivanti dalla violazioni delle Condizioni di Inclusione o dalla mancata esecuzione della sostituzione di un Fondo.

Rettifiche al verificarsi di un Evento di Rettifica Aggiuntivo o un Evento Straordinario

Al verificarsi di un Evento di Rettifica Aggiuntivo in relazione al Sottostante o di un Evento Straordinario con riferimento ai Prodotti Complessi, l'Agente di Calcolo potrà apportare quelle rettifiche a qualsiasi termine dei Prodotti Complessi, alla definizione del Sottostante e al calcolo o definizione del Livello e a qualsiasi importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi secondo quanto determinato a sua discrezione tenendo conto dei principi esposti alla Sezione 15.1 che segue. Qualsiasi rettifica dovrà essere effettuata al fine di tenere conto dell'effetto del verificarsi di tale Evento di Rettifica Aggiuntivo o Evento Straordinario, a seconda dei casi e per preservare per quanto possibile le caratteristiche economiche originarie dei Prodotti Complessi.

Nel momento in cui effettua una tale rettifica, l'Agente di Calcolo o l'Emittente dovranno darne notifica quanto prima possibile ai Portatori in conformità alla Sezione 9 descrivendo brevemente l'(gli) evento(i) verificato(i), la(e) rettifica(he) apportata(e) e la data di efficacia di tale rettifica.

Salvo quanto indicato nel presente Regolamento, nessuna rettifica al Regolamento, che riduca l'importo pagabile alla Data di Rimborso Finale ad un importo inferiore all'Importo di Rimborso Minimo, può essere operata dall'Agente di Calcolo ai sensi della presente Sezione 5. Al fine di evitare ogni dubbio, la dichiarazione che precede non sarà applicabile in relazione ai diritti dell'Emittente di modificare il Regolamento ai sensi della Sezione 12.

Estinzione Straordinaria dei Prodotti Complessi

Se (i) al verificarsi di un Evento di Rettifica Aggiuntivo o al verificarsi di un Evento Straordinario l'Agente di Calcolo stabilisce di non essere in grado di apportare alcuna rettifica per tenere conto dell'effetto di tale evento o una tale rettifica non sarebbe ragionevolmente accettabile per l'Emittente e i Portatori, o (ii) si è verificato un Evento di Risoluzione del Fondo, l'Emittente ha il diritto di estinguere i Prodotti Complessi, in tutto ma non in parte.

L'Emittente può esercitare il diritto di estinzione entro un periodo non superiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data in cui ha determinato il verificarsi dell'evento che ha dato luogo al diritto di estinzione straordinaria dandone notizia ai Portatori in conformità alla Sezione 9. L'avviso di estinzione dovrà, nella misura ragionevolmente fattibile per l'Emittente, specificare altresì il Valore di Estinzione dell'Opzione che sarà parte dell'Importo di Estinzione Non Programmata pagabile alla Data di Rimborso Finale. Se l'Emittente non è in grado di specificare il Valore di Estinzione dell'Opzione nell'avviso di estinzione, l'Emittente dovrà darne avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 quanto prima possibile.

Nel momento in cui esercita tale diritto di estinzione straordinaria, l'Emittente dovrà rimborsare i Prodotti Complessi alla Data di Rimborso Finale ad un importo per Prodotto Complesso pari all'Importo di Estinzione Non Programmata.

Sezione 6 Riacquisto dei Prodotti Complessi

L'Emittente e qualsiasi controllata o altra affiliata dell'Emittente può in qualsiasi momento acquistare i Prodotti Complessi a qualsiasi prezzo sul mercato aperto o mediante offerta di acquisto o contratto privato. I Prodotti Complessi acquistati dall'Emittente possono, a discrezione dell'Emittente essere detenuti, rivenduti o cancellati. I Prodotti Complessi così cancellati non possono essere riemessi o rivenduti e le obbligazioni dell'Emittente in relazione a ciascun Prodotto Complesso saranno assolte.

Sezione 7 Prescrizione

In conformità al diritto svizzero, le richieste di qualsiasi pagamento in relazione ai Prodotti Complessi saranno prescritte dopo il decorso di un periodo di dieci anni, calcolato dalla data in cui tale pagamento è diventato per la prima volta pagabile ed esigibile.

Sezione 8 Pagamenti

Il pagamento di qualsiasi importo in relazione ai Prodotti Complessi dovrà essere effettuato dall'Agente per i Pagamenti e l'Emittente si impegna a trasferire i fondi necessari a servizio dei Prodotti Complessi alle rilevanti date di esigibilità liberamente disponibili a favore dell'Agente per i Pagamenti. Ove una data di esigibilità non cada in un Giorno Lavorativo, l'Emittente sarà obbligato ad effettuare il trasferimento di tali pagamenti con valuta del Giorno Lavorativo immediatamente successivo a tale data di esigibilità. Non sono dovuti interessi di mora né altri pagamenti risarcitori saranno pagabili ai Portatori per qualsiasi differimento di un pagamento.

La debita e puntuale ricezione da parte dell'Agente per i Pagamenti dei pagamenti provenienti dall'Emittente a servizio dei Prodotti Complessi libererà l'Emittente dai propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi nella misura di tali pagamenti.

Tutti i pagamenti saranno effettuati ai Portatori in conformità alle norme, regolamenti e procedure operative applicabili a, e/o rilasciate dall'Intermediario di volta in volta.

Tutti i pagamenti in relazione ai Prodotti Complessi sono soggetti a (i) qualsiasi legge, regolamento e direttiva fiscale o di altro tipo nel luogo del pagamento e (ii) qualsiasi ritenuta o deduzione richiesta ai sensi della (a) sezione 871(m) dell'*Internal Revenue Code* Statunitense del 1986 (il "**Codice**"), e tale ritenuta o deduzione, "**Ritenuta 871 (m)**") o (b) un accordo descritto alla Sezione 1471(b) del Codice o altrimenti imposto ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 del Codice e qualsiasi regolamento o accordo ai sensi del medesimo o interpretazione ufficiale del medesimo ("**FATCA**") o un accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti e un'altra giurisdizione che faciliti l'attuazione del medesimo (o qualsiasi legge attuativa di tale accordo intergovernativo). Inoltre, nel determinare l'importo della Ritenuta 871(m) imposta con riferimento a qualsiasi importo da pagarsi sui Prodotti Complessi, l'Emittente avrà diritto di trattenere su qualsiasi "equivalente del dividendo" (come definito ai fini della Sezione 871(m) del Codice) al più alto tasso applicabile a tali pagamenti indipendentemente da qualsiasi esenzione da, o riduzione di, tale trattenuta altrimenti disponibile ai sensi della normativa applicabile.

Sezione 9 Avvisi

Tutti gli avvisi ai Portatori saranno validi e vincolanti se (i) pubblicati dall'Emittente sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), o (ii) altrimenti pubblicati in conformità agli regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. e finchè i regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. così richiedano.

Sezione 10 Forma

I Prodotti Complessi sono emessi in forma non cartacea ai sensi dell'Articolo 973c del Codice delle Obbligazioni Svizzero come titoli non cartacei (*Wertrechte*), che saranno registrati presso il SIS o un altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera come titoli detenuti presso un intermediario (*Bucheffekten*) ("**Titoli Detenuti Presso un Intermediario**").

I titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno creati dall'Emittente mediante registrazione in un registro dei titoli non cartacei (*Wertrechtbuch*) tenuto dall'Emittente. Tali titoli non cartacei saranno quindi iscritti nel registro principale (*Hauptregister*) di SIS o altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera riconosciuto a tali fini da SIX Swiss Exchange (SIS o l'altro intermediario, l'"**Intermediario**") come Titoli Detenuti Presso un Intermediario. I Prodotti Complessi resteranno prenotati nel sistema dell'Intermediario, e l'Intermediario manterrà il registro per i Prodotti Complessi, fino al momento antecedente tra il rimborso e la stampa dei Prodotti Complessi.

Le registrazioni dell'Intermediario determineranno l'importo o numero di Prodotti Complessi detenuto attraverso ciascun partecipante presso l'Intermediario. In relazione ai Prodotti Complessi detenuti in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i portatori dei Prodotti Complessi saranno ciascun soggetto che detiene un qualsiasi Prodotto Complesso in un conto titoli (*Effektenkonto*) a suo nome o, nel caso degli intermediari (*Verwahrungsstellen*), ciascun intermediario (*Verwahrungsstelle*) che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli (*Effektenkonto*) a proprio nome.

Né l'Emittente né i Portatori avranno in qualsiasi momento il diritto di effettuare o chiedere la conversione dei titoli non cartacei (*Wertrechte*) in, o la consegna di, un certificato globale permanente (*Dauerglobalurkunde*) o Prodotti Complessi individualmente cartacei (*Einzelurkunden*).

Fintantoché i Prodotti Complessi saranno in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i Prodotti Complessi potranno essere trasferiti esclusivamente mediante accredito dei Prodotti Complessi da trasferirsi su un conto titoli del ricevente.

Non potrà essere effettuata alcuna consegna fisica dei Prodotti Complessi a meno che e fino a che non saranno stampati Prodotti Complessi individualmente cartacei. Prodotti Complessi individualmente cartacei potranno essere stampati solamente, in tutto ma non in parte, se l'Intermediario cessa ogni operatività senza un successore.

I trasferimenti di Prodotti Complessi in qualsiasi Clearing System saranno soggetti all'eventuale Lotto Minimo di Negoziazione.

Ove vengano stampati Prodotti Complessi individualmente cartacei, i titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno immediatamente cancellati dall'Emittente e i Prodotti Complessi individualmente cartacei saranno consegnati ai Portatori a fronte della cancellazione dei Titoli Detenuti Presso un Intermediario nei loro rispettivi conti titoli. I Prodotti Complessi individualmente cartacei stampati non saranno inclusi nelle registrazioni di alcun intermediario (*Verwahrungsstelle*) e, pertanto, non costituiranno Titoli Detenuti Presso un Intermediario.

Sezione 11 Status

I Prodotti Complessi costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate di Credit Suisse ed hanno pari grado nell'ordine dei pagamenti (*pari passu*) con ogni altra obbligazione presente e futura non garantita e non subordinata di Credit Suisse e senza preferenza tra di esse, fatto salvo per le cause di prelazione previste dalle applicabili norme inderogabili di legge. I Prodotti Complessi non sono coperti da alcun sistema d'indennizzo o assicurativo (quale un sistema di deposito o protezione bancario).

Sezione 12 Modifiche

Il presente Regolamento può, in seguito a consultazione con l'Agente di Calcolo, essere modificato di volta in volta dall'Emittente, a condizione che, a parere dell'Emittente, tale modifica sia di natura formale, minore o tecnica, sia effettuata per correggere un errore manifesto, o non sia materialmente pregiudizievole per gli interessi dei Portatori.

Nonostante quanto precede, l'Emittente può modificare qualsiasi previsione del presente Regolamento nel caso in cui l'Emittente ragionevolmente ritenga che tale modifica sia necessaria o appropriata in conseguenza di una modifica a qualsiasi legge o regolamento svizzeri o di qualsiasi altra giurisdizione.

Qualsiasi modifica apportata in conformità alla presente Sezione 12 sarà vincolante per i Portatori in conformità al presente Regolamento. I Portatori saranno informati di una tale modifica mediante avviso in conformità alla Sezione 9.

Sezione 13 Emissione di Ulteriori Prodotti Complessi

L'Emittente si riserva il diritto di volta in volta e senza il consenso dei Portatori di creare o emettere ulteriori tranches di prodotti in qualsiasi momento, che saranno fungibili con i Prodotti Complessi (vale a dire identici in relazione al Regolamento (eccetto che per il Prezzo di Emissione, la Data di Emissione/Data di Pagamento e, se applicabile, la prima Data di Pagamento degli Interessi o Data del Payout) e gli identificatori dei titoli) in modo da essere consolidati e formare una singola serie con i Prodotti Complessi in circolazione.

Sezione 14 Sostituzione dell'Emittente

L'Emittente può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Portatori, sostituire a sé in qualità di obbligato principale ai sensi dei Prodotti Complessi qualsiasi società (il "**Sostituto**"), che sia una Affiliata (come di seguito definita) o un'altra società nella quale si integri, o in cui si fonda o alla quale venda, ceda in locazione, trasferisca o apporti tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni, a condizione che:

- (i) una volta che la sostituzione ha effetto, le obbligazioni del Sostituto in relazione ai Prodotti Complessi saranno garantite incondizionatamente e irrevocabilmente dall'Emittente;
- (ii) tutte le azioni, condizioni e quant'altro sia necessario intraprendere, soddisfare o fare (incluso l'ottenimento di qualsiasi necessario consenso) per garantire che i Prodotti Complessi rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto siano state intraprese, soddisfatte e adempiute e siano pienamente in vigore ed efficaci; e
- (iii) l'Emittente abbia dato un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di tale sostituzione ai Portatori in conformità alla Sezione 9.

REGOLAMENTO

Nel caso di una qualsiasi sostituzione dell'Emittente, salvo quanto previsto alla clausola (i) della presente Sezione 14, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente sarà da quel momento interpretato come un riferimento al Sostituto.

"Affiliata" indica qualsiasi entità controllata, direttamente o indirettamente dell'Emittente, qualsiasi entità che controlla, direttamente o indirettamente, l'Emittente o qualsiasi entità soggetta a comune controllo con l'Emittente.

L'Emittente avrà altresì il diritto a condizione che ne dia avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 di cambiare la sede o filiale attraverso la quale agisce ai fini dei Prodotti Complessi, e la data di tale cambio dovrà essere specificata in tale avviso, posto che non avrà luogo alcun cambio prima della pubblicazione di tale avviso. Nel caso di un qualsiasi cambio, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente dovrà da quel momento essere inteso come a Credit Suisse AG, che agisce attraverso tale ufficio o filiale.

Sezione 15 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente; Effetto Vincolante; Responsabilità

Sezione 15.1 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente

Salvo ove specificato altrimenti nel presente Regolamento, qualsiasi calcolo o determinazione effettuato dall'Agente di Calcolo e/o dall'Emittente dovrà essere effettuato in buona fede e in modo commercialmente ragionevole. Nell'effettuare un tale calcolo o determinazione, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno esercitare la loro discrezione tenendo conto delle prevalenti prassi di mercato e degli altri fattori che ritengano essere appropriati (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi circostanza o evento che ritengano avere un effetto rilevante sugli accordi di copertura stipulati dall'Emittente (e/o dalle sue affiliate) in qualsiasi momento con riferimento ai Prodotti Complessi). In particolare, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno tenere conto dell'effetto di tale determinazione sui Prodotti Complessi e considerare se con una tale determinazione si possa ottenere un giusto trattamento dei Portatori in conformità con tutti i rilevanti obblighi regolamentari ad essi applicabili.

Sezione 15.2 Effetto Vincolante

Qualsiasi determinazione o calcolo da parte dell'Agente di Calcolo e/o dell'Emittente dovrà, in assenza di errore manifesto, essere definitivo o vincolante per l'Agente di Calcolo o l'Emittente (a seconda dei casi) e i Portatori.

Sezione 15.3 Responsabilità

L'Agente di Calcolo sarà responsabile in relazione a qualsiasi determinazione, calcolo o altra decisione da esso effettuata ai sensi del presente Regolamento solamente se e nella misura in cui non abbia rispettato gli standard di diligenza di un istituto finanziario di riconosciuta affidabilità internazionale che svolga un ruolo di agenzia di calcolo.

Sezione 16 Agente(i) per i Pagamenti e Agente di Calcolo come Agenti

L'(Gli) Agente(i) per i Pagamenti e l'Agente di Calcolo agiscono esclusivamente come agenti dell'Emittente e non hanno alcun obbligo nei confronti dei Portatori o di relazione di agenzia o fiduciaria verso alcun Portatore.

Sezione 17 Fiscalità

L'Emittente non è responsabile del pagamento, e il rilevante Portatore deve pagare, qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento che possa derivare da, o in relazione a, la proprietà, il trasferimento, il rimborso o l'escussione di qualsiasi Prodotto Complesso, incluso, a titolo esemplificativo, il pagamento di qualsiasi importo o consegna fisica ai sensi del medesimo. L'Emittente avrà il diritto di trattenere o dedurre da qualsiasi importo pagabile o consegnabile al Portatore un importo relativo a (a) il pagamento di qualsiasi tale imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento o (b) l'effettuazione di rimborsi all'Emittente per qualsiasi pagamento da parte sua di qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento di cui alla presente Sezione 17.

Sezione 18 Legge Applicabile e Foro Competente

Sezione 18.1 Legge Applicabile

I Prodotti Complessi saranno soggetti alla, retti dalla e interpretati in conformità alla **legge svizzera**.

Sezione 18.2 Foro Competente

Il foro competente in via esclusiva per ogni disputa tra i Portatori e l'Emittente in relazione ai Prodotti Complessi sarà **Zurigo 1, Svizzera**.

Inoltre, **Zurigo 1, Svizzera**, sarà il foro competente in via esclusiva per la dichiarazione di annullamento dei Prodotti Complessi, ove stampati, e la loro successiva sostituzione.

Sezione 19 Lingua

Il presente Regolamento è scritto in lingua inglese e fornito con una traduzione in lingua tedesca. Il testo inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca del presente Regolamento è fornita per mera convenienza.